*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 71

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Lunedì, 20 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 20 MARZO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Immobiliare I.C.O., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Premi sorteggiati il 28 febbraio 1967. — **Credito Fondiario, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 14 febbraio 1967. — **« Figli di Ettore Felisi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1966. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **S.A.S.P.I. - Società per Azioni Servizi Pubblici Italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **« Tecnitalia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **S.A.R.I. - Società per Azioni Riscossione Imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - S.A.I.M.E., in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1967. — **Trans World Fuels Company, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1967. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1967. — **Società Metallurgica Italiana, Sede sociale in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1967. — **« AMMI », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1967. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana**

*Decreto presidenziale 31 dicembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1967 registro n. 12 Difesa, foglio n. 389*

Sono concesse le seguenti decorazioni al avlor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONANNI Innocenzo di Alfredo, classe 1924, da Piediluco (Terni). — Porta ordini di una formazione partigiana, nel corso di una missione, notata una consistente pattuglia avversaria in procinto di iniziare una azione di rastrellamento, rientrava al proprio campo, dava l'allarme e guidava contro il nemico un distaccamento partigiano. Nel corso dell'azione, si portava arditamente vicinissimo agli avversari aprendo di sorpresa un violento fuoco con il proprio fucile mitragliatore, infliggendo loro dure perdite e costringendoli a ripiegare. — Salto del Cieco (Terni), 3 giugno 1944.

CARONNI Aldo Fiorentino di Alberto, classe 1923, da Settimo Milanese (Milano). — Comandante di distaccamento partecipava a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio portando in esse la sua esperienza di ardito guastatore. Nel corso di un attacco contro una caserma nemica sistemata a fortino, riusciva audacemente a portarsi — nonostante l'intenso fuoco delle armi automatiche avversarie — in prossimità della porta d'ingresso ed a deporvi due mine che faceva brillare a rischio della propria vita, rimanendo gravemente ferito dal loro scoppio. — Salsomaggiore (Parma), 2 novembre 1944.

CASAZZA Gianfranco di Giuseppe, classe 1922, da Rivergaro (Piacenza). — Comandante partigiano ardito e coraggioso, nel corso di una pericolosa missione non esitava ad attaccare, con pochi uomini, preponderanti forze avversarie sopraggiunte. Rimasto ferito anche l'ultimo dipendente e circondato dall'avversario, si caricava il compagno sulle spalle ed a colpi di bombe a mano riusciva a portarlo in salvo. Brillante esempio di coraggio e altruismo. — Appennino Piacentino, 20 maggio 1944-28 aprile 1945.

CASI Nelusco di Lodovico, classe 1922, da Reggio Emilia. — Ardente patriota, partecipava alla lotta partigiana con singolare audacia. Durante un'azione, sorpreso, insieme a pochi commilitoni, da superiori forze avversarie e ferito in più parti, riusciva, aprendosi con tre compagni arditamente la strada con il fuoco, a sventare il tentativo di accerchiamento avversario e ad infliggere al medesimo sensibili perdite. — Massenzatico, 2 settembre 1944.

CASTELLARI Lodovico di Adele, classe 1922, da Prignano sulla Secchia (Modena). — Comandante di battaglione partigiano, si distingueva in più occasioni per ardimento e capacità di capo. Nel corso di un violento attacco nemico, resisteva vittoriosamente all'azione avversaria per oltre otto ore. Ferito, celava la menomazione per non demoralizzare i propri gregari e rimaneva sul campo sino a quando il nemico era costretto a ritirarsi con gravissime perdite. Successivamente, ricevute le prime cure, rifiutava di farsi sgomberare e rimaneva a condividere pericoli e disagi con il proprio battaglione. — Benedello di Pavullo (Modena), 5 novembre 1944.

FAMILIARI Gaetano di Annunziato, classe 1924, da Piazza Armerina (Enna). — Tenace combattente per la causa della libertà sempre distintosi per capacità, valore e spirito d'iniziativa. In occasione di un duro attacco ad una munita posizione avversaria non esitava, per superare la tenace resistenza del nemico, a trascinare arditamente, sotto l'intenso fuoco nemico, i suoi uomini all'assalto alla baionetta della posizione stessa, riuscendo così ad impadronirsi della posizione, catturando munizioni e armi. — Forti di Nava, 13 marzo 1944.

FIBBI Romeo di Enrico, classe 1915, da Fiesole. — Valoroso combattente già distintosi in numerose azioni partigiane. Nel corso di un duro combattimento si portava allo scoperto, s'impadroniva di un'arma automatica benchè ferito, si slanciava arditamente verso il nemico facendo fuoco con detta arma, finchè esausto si accasciava al suolo, validamente contribuendo al vittorioso esito dell'azione. — Firenze, 7 settembre 1944.

LAZZARINI Giacinto di Giovanni, classe 1912, da Milano. — Valente comandante di una formazione partigiana, operava per oltre un anno in zona particolarmente presidiata dal nemico, partecipando valorosamente a numerosi combattimenti e tenendo impegnate cospicue forze avversarie. Rimasto ferito, riprendeva, appena guarito, l'animosa lotta facendosi anche paracadutare per tre volte in territorio occupato, portando a termine brillanti azioni e contribuendo infine in modo determinante alla liberazione della zona. — Alto Varesotto, 8 settembre 1943-7 ottobre 1944.

ZAMENGO Luigi fu Federico, classe 1916, da Silvelle, frazione di Trebaseleghe (Padova). — Vice comandante di reparto partigiano, si distingueva per qualità di animatore e di trascinatore nelle situazioni più delicate e nei momenti più duri della lotta. Nel corso dell'attacco contro una munita posizione avversaria, ferito in più parti, visto cadere il proprio comandante, rifiutava ogni soccorso, assumeva il comando della compagnia e continuava nell'azione finchè una raffica avversaria lo colpiva nuovamente, mentre i suoi uomini, galvanizzati dal suo esempio, riuscivano a conquistare le posizioni nemiche. — Quota Polijana (Jugoslavia), 5 dicembre 1944.

CROCE

GOVERNATORI Luigi di Francesco, classe 1922, da Iallo W Feld (New Jork - U.S.A.). — Comandante di una squadra di partigiani, partecipava a numerosi scontri con l'agguerrito avversario, distinguendosi per entusiasmo, ardimento e profondo cameratismo. — Spoleto, 7 marzo 1945.

INFORTUNA Annunziato di Giovanni, classe 1926, da Motta S. Giovanni (Reggio Calabria). — Partigiano entusiasta e ardito, non esitava ad affrontare con pochi uomini una forte pattuglia avversaria, procurandole perdite e mettendola in fuga. — Cimena, aprile 1945.

METTONE Anselmo di Luigi, classe 1925, da Cuneo. — In possesso di eccezionali doti di coraggio, entrava volontariamente nelle file partigiane distinguendosi per capacità e sprezzo del pericolo. Nel corso di un rastrellamento nemico, allo scopo di ridurre la pressione avversaria sul fronte del suo reparto, penetrava arditamente, armato di fucile mitragliatore, nelle retrovie avversarie portandovi lo scompiglio e validamente contribuendo alla vittoriosa resistenza del proprio reparto. — Valle Grana, 9 aprile 1945.

**(1927)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **93**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 39 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

*Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna*

Art. 40. — E' costituita la Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Art. 41. — La Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna si propone di: *a*) indirizzare, guidare e aiutare i giovani laureati che intendano dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline costitutive della Scuola; *b*) promuovere il perfezionamento della cultura specifica richiesta per la preparazione degli insegnanti di Storia dell'arte nelle scuole secondarie e del personale dirigente nelle Soprintendenze e nei Musei d'arte; *c*) promuovere gli studi nell'ambito delle discipline costitutive della Scuola, attraverso l'insegnamento, la ricerca scientifica, pubblicazioni e raccolta di materiali, collaborazione con studiosi e istituti di ricerca e di studio, nello stesso settore e in settori affini, e in genere ogni iniziativa volta all'incremento degli studi nell'ambito della Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 42. — Gli insegnamenti fondamentali sono:

Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte medioevale;
Archeologia e Storia dell'arte greca e romana.

Gli insegnamenti complementari sono:

Estetica;
Archeologia cristiana;
Paleografia e diplomatica;
Storia della musica;
Storia medioevale;
Storia moderna.

Art. 43. — La Scuola ha durata biennale.

Degli insegnamenti fondamentali sono biennali la Storia dell'arte moderna e la Storia dell'arte medioevale.

Nel primo anno di perfezionamento gli iscritti debbono ottenere la firma di iscrizione e frequenza dei tre corsi fondamentali e di almeno uno a scelta degli insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Nel secondo anno gli iscritti debbono ottenere la firma di iscrizione e frequenza dei corsi di Storia dell'arte medioevale e di Storia dell'arte moderna e di due corsi a scelta tra gli insegnamenti complementari (di cui non abbiano ancora sostenuto l'esame) e sostenere gli esami relativi.

Art. 44. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Lettere, in Filosofia e in Lingue e letterature straniere moderne.

Art. 45. — Al principio del primo anno gli iscritti debbono scegliere, d'accordo con i titolari degli insegnamenti fondamentali e dell'insegnamento complementare eventualmente scelto, un tema di Storia dell'arte da trattare in forma di tesi scritta.

La discussione della tesi verrà sostenuta dagli iscritti (alla presenza dei titolari degli insegnamenti fondamentali e dello insegnamento complementare eventualmente scelto a materia di tesi), dopo gli esami fondamentali e complementari, alla fine del secondo anno di perfezionamento.

Per essere ammessi alla discussione della tesi (che permetterà il conseguimento del diploma) gli iscritti dovranno sostenere anche un colloquio da cui risulti la loro conoscenza, ai fini di una corrente lettura e traduzione di testi riguardanti la disciplina, di almeno due lingue straniere moderne, a scelta tra le lingue tedesca, inglese e francese.

Art. 46. — Alla fine del biennio, dopo la discussione della tesi, verrà conseguito un diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 2. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **94.**

**Ripartizione di venticinque posti di assistente ordinario di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la istituzione di settecentocinquanta posti di assistente di ruolo e la riserva di assegnazione del 50 % dei posti predetti a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente ordinario per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115, con cui sono stati istituiti centocinquanta nuovi posti di assistente di ruolo per lo stesso anno accademico 1964-1965;

Visto l'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente ordinario pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, numero 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto l'art. 6, sesto comma, della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativo alla riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo di cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;

Visti i decreti presidenziali 18 giugno 1962, n. 909; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547 e

15 dicembre 1965, n. 1495, con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati comunque non ricoperti, sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181 e 13 giugno 1966, n. 542, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove e sei posti di assistente ordinario già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, venticinque posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I venticinque posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali 16 giugno 1962, n. 909; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| UNIVERSITA' DI BARI | |
| *Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*: | |
| cattedra di Fisica terrestre (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . . . . . . . | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| cattedra di Idraulica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) | 1 |
| UNIVERSITA' DI BOLOGNA | |
| *Facoltà di giurisprudenza*: | |
| cattedra di Economia politica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . . | 1 |
| UNIVERSITA' DI FIRENZE | |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| cattedra di Fisiologia umana (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . . | 1 |
| *Facoltà di architettura*: | |
| cattedra di Urbanistica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909) | 1 |
| cattedra di Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) | 1 |
| UNIVERSITA' DI GENOVA | |
| *Facoltà di farmacia*: | |
| cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . . . . | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| cattedra di Tecnologie meccaniche (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . . | 1 |
| UNIVERSITA' DI MILANO | |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| cattedra di Tisiologia (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*: | |
| cattedra di Chimica generale ed inorganica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . | 1 |
| cattedra di Istituzioni di matematiche (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . | 2 |
| cattedra di Geometria (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) | 1 |
| UNIVERSITA' DI MODENA | |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . | 1 |
| UNIVERSITA' DI PADOVA | |
| *Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*: | |
| cattedra di Zoologia 1ª (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1964, n. 1547) | 1 |
| UNIVERSITA' DI PARMA | |
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| cattedra di Ragioneria generale ed applicata (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . | 1 |
| cattedra di Storia economica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . . . . . | 1 |
| cattedra di Istituzioni di diritto pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . . . . . . | 1 |
| UNIVERSITA' DI PISA | |
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| cattedra di Istituzioni di diritto pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . . . . . . . | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037) . . | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| cattedra di Elettrotecnica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . . . . . . . . . . . | 1 |
| *Facoltà di medicina veterinaria*: | |
| cattedra di Parassitologia (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . . . . . . . . . . . | 1 |

Numero dei posti

UNIVERSITA' DI ROMA

*Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali*:
cattedra di Demografia (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1495) . 1

POLITECNICO DI TORINO

*Facoltà di ingegneria*:
cattedra di Applicazioni industriali dell'elettrotecnica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) 1
cattedra di Idraulica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) 1

Art. 2.

I predetti venticinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115 e 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

*Università di Bologna*:
cattedra di Economia politica . . . 1

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

*Università di Parma*:
cattedra di Ragioneria generale ed applicata 1
cattedra di Storia economica . 1
cattedra di Istituzioni di diritto privato . 1

*Università di Pisa*:
cattedra di Istituzioni di diritto privato . 1

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

*Università di Roma*:
cattedra di Demografia . 1

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

*Università di Firenze*:
cattedra di Fisiologia umana . . . . 1

*Università di Modena*:
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica . 1

*Università di Pisa*:
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica . . 1

*Università di Siena*:
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali . . . . . . . . . . . . 1

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

*Università di Pavia*:
cattedra di Lingua e letteratura tedesca (lettore) . . . . . . . . . . . . . . 1

Numero dei posti

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

*Università di Bari*:
cattedra di Fisica terrestre . . . 1

*Università di Milano*:
cattedra di Chimica generale ed inorganica 1
cattedra di Istituzioni di matematiche I . 1
cattedra di Istituzioni di matematiche II 1
cattedra di Geometria 1

FACOLTA' DI INGEGNERIA

*Università di Bari*:
cattedra di Idraulica . 1

*Università di Genova*:
cattedra di Tecnologie meccaniche . . 1

*Università di Padova*:
cattedra di Meccanica applicata alle macchine 1

*Università di Pisa*:
cattedra di Elettrotecnica 1

*Politecnico di Torino*:
cattedra di Applicazioni industriali dell'elettrotecnica . 1
cattedra di Idraulica . . . . 1

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

*Università di Firenze*:
cattedra di Urbanistica 1
cattedra di Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni 1

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

*Università di Pisa*:
cattedra di Parassitologia 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 3.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 95.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Martino Vescovo, in Zuclo, con quella di San Zeno, in Bolbeno (Trento).**

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 settembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis », della Parrocchia di San Martino Vescovo, in Zuclo, con quella di San Zeno, in Bolbeno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 9.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 96.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria della Neve con quella della SS. Trinità, nel comune di Venezia.**

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° giugno 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Maria della Neve, in contrada Lio Piccolo del comune di Venezia, con quella della SS. Trinità, in frazione Tre Porti dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 11. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 97.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Marco con quella dei Santi Pietro e Paolo, nel comune di Villarboit (Vercelli).**

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 4 aprile 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Marco, in frazione omonima del comune di Villarboit (Vercelli), con quella dei Santi Pietro e Paolo, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 10. — VILLA

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Torralba (Sassari).**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo la consultazione elettorale amministrativa del 22 novembre 1964, dodici dei quindici seggi, che la legge assegna al Consiglio comunale di Torralba, furono attribuiti ad una delle due liste concorrenti; i rimanenti tre seggi all'altra.

Gli Organi di amministrazione furono espressi dal gruppo maggioritario in seno al quale, peraltro, insorsero ben presto profonde divergenze che determinarono, dapprima, la defezione di quattro consiglieri e, poi, quella di altri due, investiti della carica di assessore supplente.

La funzionalità dell'Amministrazione fu, tuttavia, resa possibile dall'appoggio esterno dei tre consiglieri di minoranza.

Venuto meno anche tale sostegno, l'originario gruppo di maggioranza potè contare soltanto su sei elementi; in contrapposizione ad esso, si formò, nell'ambito consiliare, uno schieramento eterogeneo, derivato dalla confluenza dei tre consiglieri della primitiva minoranza e di cinque elementi allontanatisi dal raggruppamento già maggioritario.

In tale situazione, una proposta di revoca nei confronti del sindaco raccolse, in tre successive sedute consiliari, la maggioranza assoluta di voti. La proposta stessa non ebbe tuttavia l'esito voluto non essendo stato conseguito il quorum qualificato dei voti, prescritto dall'art. 149, comma terzo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Da allora, l'attività del Consiglio comunale fu paralizzata dalla crisi interna di quell'Organo.

Sta di fatto che, mentre la seduta dell'8 giugno 1966 andò deserta, in quella del successivo giorno 14, vennero respinti (con 8 voti contrari e 6 favorevoli) gli affari posti in trattazione: fra essi anche il bilancio 1966, alla cui deliberazione si dovette provvedere, in via sostitutiva, mediante lo invio di un commissario all'uopo incaricato dalla Sezione regionale di controllo di Sassari.

Poi, andata deserta la seduta del 23 luglio 1966, in quella successiva del 30 dello stesso mese la nuova maggioranza disattese ancora le proposte del sindaco adottando deliberazioni difformi che furono annullate dalla Sezione predetta.

Infine, nella seduta del 23 ottobre 1966 indetta in seguito ad ordinanza della Sezione stessa, il nuovo schieramento di maggioranza ribadì la propria intransigente opposizione nei confronti degli Organi di amministrazione in carica; e poichè gli affari posti all'ordine del giorno (assunzione di mutui per lavori pubblici) vennero respinti, la Sezione di controllo dovette nuovamente intervenire in via sostitutiva.

Di fronte alla suesposta situazione di crisi del Consiglio comunale, il prefetto ritenne, allora, di sollecitare il sindaco a convocare quell'Organo, ai fini dell'adozione di provvedimenti necessari ed urgenti (assunzione di un mutuo di lire 10.850.000, con la Cassa depositi e prestiti, per il ripiano del disavanzo economico relativo al bilancio 1965; classificazione della condotta medica; approvazione del progetto dei lavori riguardanti la sistemazione e l'ampliamento della casa parrocchiale). Il sindaco venne, altresì, invitato ad informare il Consiglio che, in caso di infruttuosità della convocazione, sarebbe stato promosso lo scioglimento dell'Organo consiliare.

Contemporaneamente, il Consiglio comunale venne convocato d'ufficio dalla Sezione regionale di controllo, per la trattazione sia di affari indicati dal prefetto, sia di altri argomenti.

Ma neppure tali interventi sono riusciti a risolvere la critica situazione: il Consiglio comunale, infatti, nella seduta del 16 dicembre 1966, ancorchè reso edotto della comminatoria dello scioglimento, nella eventualità di perdurante inerzia, non ha potuto fare luogo ad alcuna deliberazione, avendo i consiglieri dell'opposizione riaffermato, ancora una volta, la determinazione di non voler superare la lunga crisi, di fronte all'irremovibile decisione di non dimettersi manifestata dal sindaco.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio comunale di Torralba ha reiteratamente violato i suoi doveri, nonostante i richiami e gli interventi sostitutivi dell'autorità di vigilanza e ad onta della diffida con comminatoria della estrema sanzione di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, nominando un commissario per la temporanea gestione del l'Ente.

Da quanto precede, si evince che il Consiglio comunale di Torralba, internamente diviso da insanabili dissidi, non è assolutamente in grado di assicurare l'efficiente governo della civica Azienda.

E poichè nemmeno la formale diffida del prefetto è valsa a sbloccare la critica situazione, pregiudizievole ai pubblici interessi, non resta che far ricorso, secondo la proposta del prefetto, all'estrema misura dello scioglimento di quella rappresentanza elettiva, a norma del citato art. 323.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Torralba ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Alberto Manlio Sassu.

Roma, addì 6 marzo 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Torralba (Sassari), travagliato da un'insanabile crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare l'efficiente governo della civica Azienda;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 febbraio 1967,

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torralba (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Manlio Sassu, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT

TAVIANI

(3112)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967.

**Scioglimento del Consiglio comunale di San Marcello Pistoiese (Pistoia).**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964, i 30 seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di San Marcello Pistoiese furono ripartiti fra diversi gruppi consiliari, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Un'intesa raggiunta fra tre di tali raggruppamenti, costituiti complessivamente di quindici elementi, consentì la formazione degli Organi di amministrazione.

Malgrado i dissensi insorti nel suo ambito, la predetta coalizione riuscì a svolgere un'attività pressocchè normale, avvalendosi dell'appoggio esterno di un sedicesimo consigliere.

Peraltro, tale sostegno venne a mancare nella seduta del 15 luglio 1966, allorchè la votazione sul bilancio preventivo per l'esercizio 1966 fece registrare la contrapposizione di due schieramenti consiliari numericamente equivalenti: quindici consiglieri votarono, infatti, a favore di quell'atto, mentre altrettanti espressero voto contrario.

Tale risultato indusse il sindaco e la Giunta a rassegnare le dimissioni, delle quali il Consiglio comunale prese atto nella seduta dell'11 agosto 1966.

Successivamente il civico Consesso non riuscì a provvedere nè alla sostituzione degli amministratori dimissionari nè all'approvazione del bilancio preventivo 1966.

Sta di fatto che nella predetta seduta dell'11 agosto, dopo una votazione infruttuosamente espletata in ordine all'elezione del nuovo sindaco, non si potè procedere alla seconda votazione, essendo venuto a mancare il numero legale dei presenti. Del pari deserta andò l'adunanza consiliare indetta, in seconda convocazione, per il 18 dello stesso mese di agosto.

Nessun esito ebbero, poi, le premure rivolte dal prefetto al sindaco di San Marcello Pistoiese, ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio comunale, dei provvedimenti omessi.

Perdurando la stasi dell'attività amministrativa del Comune, il prefetto, con lettera diretta al sindaco di San Marcello Pistoiese, dispose che il Consiglio comunale fosse convocato d'urgenza per il 5 e l'8 dicembre, rispettivamente in prima e seconda convocazione per l'elezione del sindaco e della Giunta, nonchè per l'esame del bilancio preventivo 1966.

Nella lettera predetta, fatta notificare integralmente a tutti i consiglieri comunali, fu espressa anche la comminatoria dello scioglimento, previa sospensione, del Consiglio comunale, nell'eventualità di esito negativo delle due sedute consiliari.

Pure tale tentativo risultò infruttuoso: nell'adunanza del 5 dicembre, dopo interventi e dichiarazioni di voto che ponevano in luce l'esistenza di insanabili contrasti, un gruppo consiliare ha abbandonato l'aula, facendo venire meno il numero legale prescritto per l'elezione del sindaco; parimente, venne a mancare il richiesto quorum nella seduta successiva dell'8 dicembre, essendo rimasti in aula, al momento della votazione, soltanto quindici consiglieri.

Il prefetto, ritenendo in tal modo acquisita la prova dell'insuperabilità delle divergenze interne che impediscono alla suddetta rappresentanza consiliare di esprimere una operante maggioranza, ha proposto lo scioglimento di quel Consiglio, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendo frattanto la sospensione dell'Organo stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio comunale, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli suindicati, relativi all'elezione del sindaco e della Giunta ed all'approvazione del bilancio — e che la conseguente paralisi funzionale, che ha colpito l'Organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di ricorrere al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, alla suenunciata situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Marcello Pistoiese ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dott. Marcello Bonanno.

Roma, addì 6 marzo 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di San Marcello Pistoiese (Pistoia) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della Giunta nonchè all'approvazione del bilancio 1966, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 febbraio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marcello Pistoiese (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Bonanno, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1967

SARAGAT

TAVIANI

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

**Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal comune di Altofonte (Palermo) per lavori di nettezza urbana.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Altofonte in provincia di Palermo, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per lavori manuali di nettezza urbana per periodi di durata non superiore a 15 giorni nell'anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Altofonte per lavori manuali di nettezza urbana di durata non superiore a 15 giorni nell'anno, è applicabile con le modalità dell'industria la tabella *A*), annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1966

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

**Sostituzione di un componente effettivo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1960, n. 110, concernente la sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 995;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, concernente la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Soro, Ministro plenipotenziario, direttore generale affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato esecutivo crediti all'esportazione in sostituzione del dott. Egidio Ortona, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.

**Nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1965-1969 e con il quale sono stati nominati i componenti dell'ufficio di segreteria nelle persone del dott. Cesare Fontana, segretario, e del dott. Renato Schiavetti, vice segretario;

Visto il foglio n. 1214011 del 25 ottobre 1966, con il quale la Direzione generale degli affari generali e del personale ha comunicato che il dott. Cesare Fontana ha chiesto di essere dispensato dall'incarico di segretario del Consigilo superiore della marina mercantile, a causa del crescente comprovato impegno di lavoro del suo ufficio;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1966 il dott. Renato Schiavetti, direttore di divisione, già vicesegretario del Consiglio superiore della marina mercantile, è nominato segretario in sostituzione del dott. Cesare Fontana.

In pari data viene nominato vicesegretario del Consiglio superiore della marina mercantile il dott. Pasquale Canale Parola, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera amministrativa di questo Ministero.

La spesa graverà sul cap. 1080 del corrente esercizio finanziario e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per L. 24.000 annue lorde.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *febbraio* 1967
*Registro n.* 1 *Marina mercantile, foglio n.* 147

(3015)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1967.

**Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini della applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1967, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo per i quali, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge 1938 e successive modificazioni, può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59 del predetto regio decreto-legge modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono indicati nel seguente elenco:

carni (bovine, suine ed ovine) anche in scatola, pollame, uova, salumi, olii e grassi alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, conserve alimentari, latte, formaggi, farine di frumento e di granoturco, pane, paste alimentari, legumi, riso, caffè e surrogati di caffè, prodotti dolciari, zucchero, polveri per acqua da tavola, vini da pasto, tè, prodotti dietetici e prodotti alimentari per la prima infanzia.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 13 gennaio 1967

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(2853)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

**Determinazione della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, una addizionale dell'1 per certo su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, comma secondo, di questa ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'ANMIL per l'anno 1967, la somma occorrente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tali attività è stata calcolata in lire 85.000.000;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1967 nella cifra complessiva di L. 85.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

*Il Ministro*: Bosco

(2898)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

**Proroga al 30 giugno 1967 della scadenza delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1964.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, come risulta modificato dall'art. 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Visto il decreto del Ministro per le finanze numero 01/5783 del 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1965, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 184, con il quale sono state nominate, fino al 31 dicembre 1966, le Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1964;

Riconosciuta la necessità di prorogare al 30 giugno 1967 la scadenza delle Commissioni nominate col richiamato decreto, in quanto sono ancora da periziare alcune partite di tabacco della campagna 1964;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1964, la scadenza delle Commissioni nominate col decreto ministeriale n. 01/5783 del 4 agosto 1965 è prorogata al 30 giugno 1967.

Art. 2.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni, di cui al precedente articolo, sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 15.000 (quindicimila), farà carico al capitolo 127 del corrente anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1967

*Il Ministro*: Preti

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1967*
*Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 303*

(2701)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

**Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, comma primo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina) sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 21 ottobre 1965.

Roma, addì 20 febbraio 1967

*Il Ministro*: Bosco

**Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina).**

A) *Personale dipendente da alberghi*:

ESTERNI

| | |
|---|---|
| 1° Capo cameriere | L. 94.640 |
| 2° Capo cameriere, barman qual. | » 70.560 |
| 1° Portiere | » 67.200 |
| Chef de rang, barman non qual. | » 62.720 |
| Governante | » 62.720 |
| 2° Portiere, portiere notte, conduttore aut. | » 62.720 |
| Portiere turnante | » 58.800 |
| Demi chef, aiuto barman | » 54.320 |
| Guardianotte, facchino p. | » 50.400 |
| Cameriera piani | » 47.600 |
| Vetturiere | » 45.920 |
| Telefonista | » 44.800 |
| Comis | » 43.120 |
| Aiuto facchino | » 39.200 |
| Commissioniere | » 30.800 |

INTERNI

| | |
|---|---|
| Chef di cucina | L. 94.640 |
| Cuoco capo partita | » 59.920 |
| 1° Guardarob., guardarob. unica, capo op. spec. | » 53.200 |
| Serv. caldaie, op. spec. | » 48.720 |
| Lavandaia, stiratrice | » 45.920 |
| Generica guardarob. | » 42.000 |
| Comis cucina, dispensiere, cantiniere, caffettiere promiscuo, lavapiatti, casseroline è facchino di cucina | » 41.440 |

B) *Personale dipendente da alberghi meublés*:

| Qualifiche | | Categorie 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|---|
| Portiere con lingue | L. | 67.200 | 57.120 | 48.720 |
| Governante | » | 62.720 | 47.600 | — |
| Portiere senza l., port. nott. | » | 61.600 | 53.200 | 43.120 |
| Portiere turnante | » | 58.800 | 47.600 | — |
| Guardarobiera | » | 53.200 | 47.600 | 37.520 |
| Facchino ai piani | » | 50.400 | 48.720 | 39.200 |
| Serv. caldaie | » | 48.720 | 44.800 | — |
| Lavandaia, stiratrice | » | 45.920 | 42.000 | 39.200 |
| Cameriera | » | 47.600 | 43.120 | 39.200 |
| Telefonista | » | 44.800 | — | — |
| Aiuto guardarobiera | » | 42.000 | 39.200 | — |
| Aiuto facchino | » | 39.200 | 37.520 | 33.600 |
| Aiuto cameriera | » | 36.960 | 36.400 | 33.600 |
| Commissioniere | » | 30.800 | 30.800 | 26.320 |

*Note*: In detta retribuzione, già comprensiva della gratifica natalizia, si intende compresa la percentuale di aumento scaturente dalla concessione della nuova gratifica annuale corrispondente al 40 % della gratifica natializia.

La presente tabella ha valore solo nel caso in cui la parte fissa delle retribuzioni risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Vsito, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Novara a ricevere in deposito merci estere in locali ed aree scoperte del proprio Magazzino generale.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1949, 7 maggio 1955 e 10 ottobre 1962, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Novara è stato autorizzato ad esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 28 marzo 1964, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito anche le merci estere nei locali del Magazzino generale distinti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza con i numeri 1-2-3-4-5-7 nonchè a ricevere in deposito dette merci nelle aree scoperte poste all'interno del complesso degli impianti del Magazzino stesso ed in un nuovo locale distinti nelle planimetrie e nella relazione tecnica rispettivamente con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M e con il n. 6;

Vista la deliberazione n. 192 del 12 maggio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Vista la dichiarazione in data 4 agosto 1966 con cui il Consorzio agrario provinciale di Novara dichiara di rinunciare sia all'utilizzo del capannone distinto nelle suindicate planimetrie con il n. 1 sia alla richiesta riguardante l'autorizzazione a ricevere in deposito merci estere nelle aree scoperte distinte con le lettere A-B-C-D-E-G-H-I-L;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara è autorizzato a ricevere in deposito anche le merci estere nei locali del Magazzino generale esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, distinti con i numeri 2-3-4-5-7 nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo del presente decreto.

Il predetto Consorzio è autorizzato altresì a ricevere in deposito nelle aree scoperte distinte nelle cennate planimetrie con le lettere F ed M le seguenti merci estere: legnami e materiali metallici nonchè semilavorati, macchine agricole, autoveicoli in genere, macchine per l'escavazione del terreno, macchinario pesante vario, con esclusione, però, delle parti di ricambio e degli accessori.

Il Consorzio è autorizzato inoltre ad ampliare il Magazzino generale con un capannone della superficie totale di mq. 1500 circa meglio descritto e distinto con il n. 6 nelle suindicate planimetrie e relazione tecnica.

In detto capannone possono essere depositate merci estere.

Art. 2.

E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1962 menzionato nelle premesse del presente decreto, riguardante il capannone della superficie di mq. 6400 circa, distinto con il n. 1 nelle planimetrie e nella relazione tecnica più volte sopra richiamate.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto dal Consorzio agrario provinciale di Novara per l'esercizio del Magazzino generale già stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni) è elevato a L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo ulteriori determinazioni.

Art. 4.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali ed aree scoperte di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(2919)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

**Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei film di lungo metraggio, ai fini del rilascio degli attestati di qualità.**

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 48, sesto comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966, contenente la determinazione dei criteri di massima cui deve attenersi la Commissione prevista dall'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame delle opere, ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film di lungometraggio;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni al predetto decreto;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei film di lungometraggio, ai fini del rilascio degli attestati di qualità, è sostituito dal seguente:

« L'esame dei film in concorso sarà effettuato con la proiezione delle pellicole, alla quale dovranno assistere i componenti della Commissione. Tuttavia i componenti che dichiarino per iscritto di aver già visionato determinati film in concorso e di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio saranno dispensati dall'obbligo di assistere alla relativa proiezione.

I componenti eventualmente impediti ad assistere alla proiezione di uno o più film in concorso possono prenderne visione nei giorni successivi, in proiezioni appositamente predisposte.

Di ciascuna riunione della Commissione dovrà essere redatto, in triplice copia, apposito verbale firmato da tutti i componenti presenti e dal segretario.

Analogo verbale dovrà essere redatto nei casi delle speciali proiezioni di cui al secondo comma.

Nei verbali dovranno figurare anche le eventuali dichiarazioni scritte di cui al primo comma.

I verbali saranno trascritti su apposito registro ed ivi firmati dai componenti presenti alle relative riunioni ».

L'art. 3 del decreto ministeriale 20 giugno 1966 è sostituito dal seguente:

« In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più componenti della Commissione, i nuovi componenti nominati in loro sostituzione, prima di partecipare alla riunione per la formazione della graduatoria finale, dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 1 e visionare i film esaminati in precedenza dagli altri componenti, ovvero rilasciare la dichiarazione scritta di cui al primo comma dell'art. 2 ».

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1966 è modificato come segue:

« Quando sia stato accertato, nei modi indicati al primo comma dell'art. 2, che ciascun componente abbia preso visione di tutti i film in concorso, la Commissione procederà a stabilire una graduatoria, previa discussione e votazione su tutte le opere esaminate ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

*Il Ministro*: CORONA

(3131)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jodonimiz » compresse, della ditta Nimiz, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 4058/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1959, con il quale è stata registrata al n. 14.787 la specialità medicinale denominata « Jodonimiz », nella forma di preparazione in compresse, a nome della ditta Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, via Generale Fara n. 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo, eseguito su campioni prelevati dal commercio il 6 luglio 1965 a Novara, si è constatata una deficienza di vitamina B/1, il cui contenuto è risultato del 45,4 % inferiore al dichiarato;

Rilevato, inoltre, che sulle confezioni dei campioni sottoposti a controllo mancava l'indicazione del numero di compresse contenute in ogni confezione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Jodonimiz» compresse, registrata

al n. 14.787 con decreto in data 10 febbraio 1959, a nome della ditta Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

(2817)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

**Autorizzazione alla detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di determinati prodotti in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 18 dello stesso decreto presidenziale che prevede la possibilità di derogare ai divieti previsti dal precedente art. 17;

Decreta:

Art. 1.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano esclusivamente vermouth ed altri vini aromatizzati è consentito detenere anche i prodotti che possono ottenersi con la mescolanza dei prodotti e delle sostanze ammessi nella preparazione dei suddetti vini, ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108.

Art. 2.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano esclusivamente vini spumanti, vermouth ed altri vini aromatizzati è consentita la detenzione dei prodotti e delle sostanze di cui al precedente articolo, ad eccezione della « salvia sclarea » e dei semi di coriandolo.

Art. 3.

Nelle cantine e negli stabilimenti ove si preparano vini e vini liquorosi ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito detenere anche acquaviti e liquori, purchè questi due prodotti siano posti nei magazzini controllati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o nei magazzini fiduciari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

*Il Ministro*: RESTIVO

(3060)

---

DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1967.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo).**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1966, col quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Carmelo Russo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1966, col quale il direttore di sezione dottor Giuseppe Todisco-Grande è stato nominato commissario straordinario del predetto Comune in sostituzione del dott. Carmelo Russo;

Visto il proprio decreto n. 1145/66-13.A-6/27 in data 28 novembre 1966, con il quale veniva prorogata di tre mesi la gestione commissariale del citato Comune;

Attesa la necessità che la gestione commissariale sia ulteriormente prorogata, in quanto numerosi ed urgenti lavori di pubblica necessità, conseguenti ai noti eventi alluvionali del 4 novembre 1966, devono essere portati a compimento;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ortignano Raggiolo, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Todisco-Grande, è prorogata con gli stessi poteri di cui al decreto presidenziale 29 agosto 1966 per tre mesi con decorrenza dal 28 febbraio p.v.

Arezzo, addì 28 febbraio 1967

*Il prefetto*: TIRRITO

(2828)

---

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Proroga del termine per la presentazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 15 marzo 1967, ha approvato la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare, d'iniziativa del senatore Giraudo:

*proroga del termine per la presentazione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*

*Articolo unico.*

Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 5 della proposta di inchiesta parlamentare sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, approvata dal Senato della Repubblica il 21 luglio 1966, è prorogato al 31 maggio 1967.

*Il Presidente*: MERZAGORA

(3141)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Scalea (Revoca)**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 febbraio 1967 è stato revocato il precedente decreto interministeriale in data 1° giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 in data 14 giugno 1965, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Scalea, avente la superficie di mq. 21.934, riportata in catasto al foglio n. 6, particella n. 357 (parte) del predetto Comune.

**(3019)**

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Acquappesa**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 11 febbraio 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Acquappesa, della superficie di mq. 520, riportata in catasto al foglio n. 24, particella 174-parte, del predetto Comune.

**(3017)**

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Bordighera**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 febbraio 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Bordighera, avente la superficie di mq. 359,032, riportata in catasto al foglio III, particella n. 458 del predetto Comune.

**(3018)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno antistante la Casa della Madre e del Bambino di Piove di Sacco.**

Con decreto ministeriale n. 300.15/1536 del 23 gennaio 1967, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare, dalla signora Cucchelli Simonato Laura, per il prezzo di L. 4.400.000, un terreno di mq. 545, antistante la Casa della Madre e del Bambino di Piove di Sacco.

Con il suddetto decreto, l'Opera è stata altresì, autorizzata ad accettare l'anticipazione della somma di L. 4.400.000 disposta dall'Amministrazione provinciale di Padova con deliberazione n. 1200 del 31 gennaio 1966, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 17 febbraio 1966, da restituirsi in quattro annualità, senza interesse, a partire dal 1967.

**(2799)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal signor Puzella Carmine, residente a Vitulano (Benevento), avverso il decreto 8 febbraio 1964, numero 576340, del Ministero del tesoro, con il quale venne concessa al ricorrente una indennità per una volta tanto pari a tre annualità della pensione di 8ª categoria di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

**(2801)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Comunicato**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-179 del 1° marzo 1967 - Importazioni ed esportazioni «franco valuta» di merci a dogana.

**(3000)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento di artifizi pirotecnici**

I sottonotati artifizi pirotecnici fabbricati dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica Federale Tedesca) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie accanto indicate nell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico:

«Schwarmer» (serpentello) nei tipi 031a piccolo, 031b medio e 031d grande, categoria V, gruppo *C;*

«Raudi» (petardino) nei tipi 015, categoria 3ª e 0350 categorio IV;

«Vogelschreck» (spaventapasseri) categoria I, gruppo *C.*

**(2921)**

**Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato «Miccetta per cannoncino giocattolo»**

L'artificio pirotecnico denominato «Miccetta per cannoncino giocattolo» fabbricato dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica Federale Tedesca), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(2922)**

**Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.176.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2834)**

**Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di San Sostene (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.499.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2835)**

**Autorizzazione al comune di San Benedetto in Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.**

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di San Benedetto in Val di Sambro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.838.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2842)**

### Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.960.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2836)**

### Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Cerenzia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2837)**

### Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Arena (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.882.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2838)**

### Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Seravezza (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.337 589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2839)**

### Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Montescudaio (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.059.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2840)**

### Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.076.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2841)**

### Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1967, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.119.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2844)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 105, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 17 agosto 1964 dalla professoressa Barbarulo Ada contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento 24 febbraio 1964, con il quale è stata revocata la nomina in ruolo che le era stata conferita dal 1° ottobre 1961 ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 dicembre 1940, n. 740.

**(2724)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 355, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti in data 9 luglio 1964 e 22 marzo 1965 dal prof. Francesco Di Cecco contro la decisione con la quale la Commissione di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, in data 23 gennaio 1963, ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico prodotto avverso la nomina del perito agrario Emidio Di Giovanni presso la scuola di avviamento di Civitella del Tronto.

**(2727)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 30 novembre 1964 dalla prof.ssa Maria Luisa Cappellin per l'annullamento della decisione del provveditore agli studi di Venezia, adottata in data 19 novembre 1964, reiettiva del suo ricorso gerarchico proposto contro la nomina conferita all'insegnante Alba Joseffin, per l'anno scolastico 1964-65, dal preside della scuola media di Spinea.

**(2732)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 353, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 31 maggio 1963 dal prof. Antonio Berardi per l'annullamento della decisione con la quale in data 1° dicembre 1962, il provveditore agli studi di Potenza aveva accolto il ricorso gerarchico prodotto dal dottor Gerardo Lapadula, revocando la supplenza per l'insegnamento della lingua francese, già conferita al ricorrente medesimo, per l'anno scolastico 1962-63 dal preside della scuola di avviamento professionale di Rapolla.

**(2728)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 354, è stato accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione il ricorso straordinario prodotto il 16 aprile 1964 dal prof. Vitrò Ettore avverso la deliberazione 7 novembre 1963, n. 43604, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Catanzaro stabiliva che la cattedra di lingua francese di 1° grado nella scuola media di San Vito Jonio fosse assegnata al prof. Gatto Giuseppe anzichè al ricorrente.

**(2729)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 22 ottobre 1964 dalla prof.ssa Giuseppina Longo Gentile contro la Commissione di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, circa il silenzio della medesima in merito al ricorso gerarchico proposto avverso il punteggio attribuito nella 'graduatoria provinciale relativa all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie.

**(2730)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od economia e commercio.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a undici posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1:

*a*) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

*b*) i professori ordinari di ruolo *A* e di ruolo *B* degli Istituti d'istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni d'insegnamento come ordinari;

*c*) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, per poter partecipare al concorso devono trovarsi, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda, nelle condizioni richieste nella stessa lettera *c*) ed essere in possesso, oltre che di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del presente decreto, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 4.

Il limite di età, dal quale si prescinde per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, è di anni 35.

Tale limite è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II concorsi - Via Molise 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta. Tale termine decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso:

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*b*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

*e*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

*f*) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

*g*) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

*h*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*n*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

*o*) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria, o i candidati impiegati delle carriere direttive dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, in carta bollata, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Da tale documento dovrà, altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentanzione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta legale.

F) certificato medico, in carta legale, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in carta legale per ogni foglio, o certificato di esito di leva.

I candidati assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, o professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria, o impiegati di ruolo delle carriere direttive dello Stato o collocati nei corrispondenti ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettere A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta bollata, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dall'Amministrazione alla quale appartengono.

H) gli iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori o dei dottori commercialisti dovranno produrre il certificato rilasciato dai rispettivi Consigli degli Ordini, comprovante la regolare iscrizione, la data dell'iscrizione stessa, l'esercizio della professione, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti a loro carico.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere C), F) e G) del presente articolo, un certificato in carta bollata del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte*

1) diritto privato: civile e commerciale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto internazionale (pubblico e privato);
4) legislazione nucleare. Il candidato deve dimostrare di avere una adeguata conoscenza delle leggi e dei decreti che disciplinano l'esercizio delle attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare, nonchè dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra l'Italia e gli altri Paesi ed organismi internazionali.

In particolare:

1) legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

2) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

3) legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

4) direttive dell'Euratom che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti:

*a*) direttiva in data 2 febbraio 1959 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità Europea n. 11 del 20 febbraio 1959);

*b*) direttiva in data 5 marzo 1962 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 57 del 9 luglio 1962);

*c*) direttiva in data 27 ottobre 1966 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 216 del 26 novembre 1966).

Per il punto 4), i candidati potranno consultare, ai fini della preparazione agli esami:

1 - CNEN — Legge istitutiva del CNEN ed altre leggi concernenti l'energia nucleare — 1961;

2 - Articolo avv. Belli esplicativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 — Notiziario CNEN — maggio 1964;

3 - E. Jacchia — Il rischio da radiazioni nell'era nucleare — Edizioni Giuffrè — 1963.

*Prova orale*

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

economia politica e scienza delle finanze;

statistica metodologica;

lingua estera, a scelta del candidato: inglese o francese, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico economico.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

*a*) da un consigliere di Stato, presidente;

*b*) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

*c*) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, due professori esperti nelle lingue francese e inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esami di osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare e conseguiranno la nomina ad ispettore (ex coeff. 402) se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coeff. 402), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 2 del presente decreto e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 3°, del decreto-legge 10 gennaio 1957, n. 46.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolarmente servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967*
*Registro n. 2, foglio n.* 246

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi)* - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a
(provincia di . . . . . . .) il (1) . .
e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . in prova nella carriera . . del ruolo .

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data . .,

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

*f*) di —— aver prestato servizio come impiegato presso pub- non bliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .,

*g*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

*h*) di voler sostenere la prova.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . . (6).

---

(1) Gli aspiranti di cui alla lettera *C* dell'art. 2 del bando di concorso per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, devono indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1104.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(2129)**

---

**Modifica al decreto ministeriale 21 ottobre 1966 relativo al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1966, registro n. 17, foglio n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 20 gennaio 1967, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli;

Considerato che, a norma dell'art. 2 del bando, per partecipare al concorso, gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica industriale o in chimica (indirizzo inorganico-fisico-chimico) o in ingegneria chimica;

Considerato che gli attuali sviluppi della ricerca richiedono, nella Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, anche la presenza di laureati in chimica (indirizzo organico);

Considerato che, tra i diplomi di laurea in cui all'art. 2 del bando di concorso sopra citato, non è compreso quello in chimica (indirizzo organico);

Considerato, pertanto, che per soddisfare le esigenze della predetta Stazione sperimentale e per offrire la possibilità ad un maggior numero di candidati di partecipare al concorso, è necessario richiedere, per l'ammissione al concorso stesso, oltre

che uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2 del già citato decreto ministeriale 21 ottobre 1966, anche quello di laurea in chimica (indirizzo organico);

Considerato, conseguentemente, che è necessario prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1966 nelle premesse citato, è così modificato:

« Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica industriale o in chimica (indirizzi organico e inorganico chimico-fisico) o in ingegneria chimica. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, è prorogato di giorni trenta, a decorrere dal 22 marzo 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1967
*Registro n.* 3, *foglio n.* 390

(2933)

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico dei geometri, carriera di concetto, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e le sezioni di riforma fondiaria.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esame a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecnico dei geometri riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 18, foglio n. 241, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Considerato che il consigliere di 1ª classe dott. Antonio D'Agostino trovasi nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della Commissione predeta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio D'Agostino è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a trecentosettantasette posti di vice geometra nel ruolo tecninco dei geometri, di cui alle premesse, il dott. Carlo Di Ciolla, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1967

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1967
*Registro n.* 4, *foglio n.* 30

(2704)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.**

Le prove scritte del concorso per esami a ottantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 6 agosto 1966 avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 6, 7 e 8 aprile 1967, alle ore 8.

(3181)

---

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 23/A dell'11 gennaio 1965, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 60 di data 1° aprile 1966, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 439-796/Legisl. di data 6 settembre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13, dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 23 febbraio 1967;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nicolussi Ugo | punti 53,2739 | su 100 |
| 2. Dall'Aglio Orio | » 49,9832 | » |
| 3. Dellai Fulvio | » 43,5000 | » |
| 4. Ignoti Ernesto | » 38,0318 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 27 febbraio 1967

*Il Presidente*: DALVIT

---

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 23/A dell'11 gennaio 1965, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 24 del 27 febbraio 1967, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13, dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 265 di data 23 febbraio 1967;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Nicolussi Ugo: condotta consorziale di Coredo;
2) Dall'Aglio Orio: condotta consorziale di Brez.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 27 febbraio 1967

*Il Presidente*: DALVIT

(2808)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 890 del 10 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1964;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità delle operazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Pasini Vinicio | punti | 63,446 | su 120 |
| 2. Gasparoni Aldo | » | 60,687 | » |
| 3. Rossi Carlo Alberto | » | 60,131 | » |
| 4. Martani Bruno | » | 58,873 | » |
| 5. Cerchiari Gianfranco | » | 55,400 | » |
| 6. Lorenzotti Virginia | » | 51,500 | » |
| 7. Bottura Tiziano | » | 51,266 | » |
| 8. Bellei Silvio | » | 49,233 | » |
| 9. Roncali Battista | » | 49,081 | » |
| 10. Medri Piergiorgio | » | 48,008 | » |
| 11. Gaffuri Guglielmo | » | 47,000 | » |
| 12. Bedina Leone | » | 45,584 | » |
| 13. Fossataro Roberto | » | 45,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 4 marzo 1967

*Il medico provinciale*: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 465, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1964;
Viste le preferenze in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Pasini Vinicio: condotta consorziale di Commessaggio-Spineda;
2) Gasparoni Aldo: condotta di Borgoforte 2ª (San Cataldo);
3) Rossi Carlo Alberto: condotta di Quingentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 4 marzo 1967

*Il medico provinciale*: FACCHINI

(2804)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1110 del 7 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1965;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 5006 del 17 ottobre 1966;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Palma Giuseppe | punti | 79,380 |
| 2. Querques Pompeo | » | 79,238 |
| 3. D'Apolito Stefano | » | 73,840 |
| 4. Buono Ferruccio | » | 72,145 |
| 5. Lellis Michele | » | 69,745 |
| 6. Rosa Giovanni | » | 69,320 |
| 7. Misericordia Francesco | » | 68,200 |
| 8. Volpe Benvenuto | » | 68,010 |
| 9. Gaggiano Michelarcangelo | » | 66,545 |
| 10. Ricciuti Nicola | » | 66,365 |
| 11. Cariglia Filomeno | » | 66,330 |
| 12. Ronchi Sabino | » | 66,240 |
| 13. Silvestri Eduardo | » | 65,280 |
| 14. Russo Guido | » | 63,423 |
| 15. Cornacchia Luigi | » | 60,905 |
| 16. Colonnella Francesco | » | 59,500 |
| 17. Russo Mariano | » | 52,657 |
| 18. Galantino Giovanni | » | 52,015 |
| 19. Calitri Vito | » | 47,500 |
| 20. Gambone Costantino | » | 46,047 |
| 21. Bertuzzi Davide | » | 44— |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 1° marzo 1967

*Il veterinario provinciale*: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1371 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1965;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Palma Giuseppe: consorzio veterinario Orta Nova-Carapelle;
2) Querques Pompeo: Pietra Montecorvino;
3) D'Apolito Stefano: Torremaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 1° marzo 1967

*Il veterinario provinciale*: BERNARDI

(2806)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

## Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4718 del 29 dicembre 1964, con cui è stato bandito un pubblico concorso per il conferimento della 1ª condotta veterinaria comunale di L'Aquila, vacante al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 1108 del 27 marzo 1965, con cui è stato modificato il precedente decreto n. 4718 del 29 dicembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 265 del 19 gennaio 1967, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito dalla stessa formulata;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al concorso sopracitato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cagnoli Franco | punti | 75,066 |
| 2. Massimi Raffaele | » | 66,726 |
| 3. Parolini Sergio | » | 65,466 |
| 4. D'Annibale Aldo | » | 64,888 |
| 5. Giorgi Panfilo | » | 60,899 |
| 6. Venturelli Mario | » | 56,354 |
| 7. Bianchi Serafino | » | 55,500 |
| 8. Acciarri Costantino | » | 55 — |
| 9. Ippoliti Mario | » | 54,201 |
| 10. Buono Ferruccio | » | 51 — |
| 11. Tarquini Luciano | » | 49 — |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di L'Aquila ed a quello del comune di L'Aquila.

L'Aquila, addì 6 marzo 1967

*Il veterinario provinciale*: STEFONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1011 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario condotto, vacante in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1964;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cagnoli Franco, nato a L'Aquila il 6 settembre 1918, è dichiarato vincitore della 1ª condotta veterinaria di L'Aquila, messa a concorso con decreto n. 4718 del 29 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di L'Aquila ed a quello del comune di L'Aquila.

L'Aquila, addì 6 marzo 1967

*Il veterinario provinciale*: STEFONI

(2807)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.